



COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 26 DEL 30/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO VOLONTARIATO CIVICO

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **TRENTE** del mese di **LUGLIO** alle ore **21.00** presso la PALESTRA COMUNALE (ai sensi dell'art.3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale) onde consentire la partecipazione del pubblico, limitatamente ai posti a sedere, nel rispetto delle norme di sicurezza dettate dall'emergenza sanitaria, regolarmente adunato previa comunicazione al Prefetto e a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

	Presenti	Assenti
SACCO PIETRO	X	
AGLIATA STEFANO	X	
FERRARI MARIO ANDREA	X	
FERRARIO ANDREA	X	
SACCO RODOLFO ADALGISIO	X	
GASPEROTTI IGOR	X	
FEDRIGO MARIA FILOMENA	X	
ROZZATTI LORENZO	X	
CONTI MICHELE	X	
GODIO NADIA		X
CARBONATI CESARE BASILIO		X
TOTALI N.	9	2

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA NAPOLITANO ANNA LAURA

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri il Sig. SACCO PIETRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle iniziative volte alla solidarietà sociale, pone tra i suoi scopi istituzionali la valorizzazione delle forme di volontariato e di associazionismo presenti nel territorio;
- che l'Ente persegue la duplice finalità di favorire la partecipazione e coesione sociale del paese, valorizzando il contributo volontario dei cittadini e dei vari attori sociali presenti sul territorio, nonché integrare e migliorare i servizi resi ai cittadini attraverso il coinvolgimento degli stessi; Ritenuto opportuno adottare delle linee di indirizzo per la gestione dei volontari che svolgono a favore della comunità la propria attività a titolo gratuito presso il Comune, mediante l'adozione di apposito Regolamento;

Considerato che, antecedentemente all'approvazione del Codice del Terzo settore, la Corte dei conti aveva sostenuto che le amministrazioni non potevano usufruire delle attività gratuite, volontarie, di singoli individui, perché tali soggetti non potevano essere assicurati con denaro pubblico. La Corte, nello specifico, riteneva necessaria l'intermediazione di un'organizzazione *no profit* iscritta nei registri regionali, come previsto dalla legge quadro n. 266/1991 (Corte dei conti Toscana deliberazione 30 settembre 2016 n. 141/2016/PAR, Corte dei conti Piemonte deliberazione 27 giugno 2017, n. 126/2017/SRCPIE/PAR, Corte dei conti Lombardia deliberazione 24 ottobre 2017, n. 281/2017/PAR).

Preso atto che con la deliberazione n. 26/SEZAUT/2017/QMIG del 14 novembre 2017, intervenuta dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice del Terzo settore, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha sancito che se le amministrazioni locali ricevono *“l'offerta spontanea e disinteressata di singoli cittadini”*, che siano disposti a collaborare per fini di solidarietà sociale, possono avvalersi direttamente delle attività di tali cittadini.

Dato atto che la pubblica amministrazione che intendesse avvalersi della libera attività di singoli volontari non appartenenti ad alcuna associazione *no profit*, deve essere certa di poter assicurare tali soggetti, con denaro pubblico, senza che ciò determini nemmeno potenzialmente un danno erariale. Considerato che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha stabilito che gli enti locali possano stipulare detti contratti assicurativi a tutela di singoli volontari impiegati in attività di utilità sociale (deliberazione n. 26/SEZAUT/2017/QMIG del 14 novembre 2017).

Acclarato, pertanto, che non si rende più necessario che il Comune, per beneficiare dell'opera del volontario, stipuli una convenzione con una associazione che funga da mediatore tra i due soggetti e che gli enti locali possono stipulare, con costi a loro carico, i *“contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale”*.

Evidenziato che i Giudici della Sezione delle Autonomie richiedono due requisiti minimi, ossia l'approvazione d'una *“apposita disciplina regolamentare”*, che assicuri *“la libertà di scelta e di collaborazione dei volontari, l'assoluta gratuità della loro attività, l'assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale”*; e l'istituzione del *“Registro”* imposto dall'articolo 17 del Codice del terzo settore, il decreto legislativo 117/2017.

Preso atto che, come stabilito dalla Sezione delle Autonomie, lo schema di Regolamento assicura che i requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro *“non abbiano carattere discriminatorio”*.

Dato atto altresì che, come previsto dalla Sezione delle Autonomie, il Regolamento assicura ai volontari la *“facoltà di rinuncia incondizionata alla disponibilità da loro manifestata”* senza alcun tipo di sanzione, data l'assenza di vincoli di subordinazione gerarchica o di poteri disciplinari.

Considerato inoltre che, per assicurare a chiunque la possibilità di *“una partecipazione libera e spontanea, dotata dei caratteri della occasionalità, accessorietà e totale gratuità”*, la richiesta di iscrizione all'albo non ha scadenza, permette a tutti coloro che intendano proporsi di accedere al Registro dei Volontari presentando una semplice richiesta.

Visto il Regolamento predisposto, che si prefigge i seguenti scopi:

- costituire un Gruppo comunale dei Volontari del Comune di Bogogno;

- riconoscere il ruolo fondamentale di utilità sociale svolto dai Volontari nell'ambito sociale comunale;
- definire e disciplinare le modalità di coinvolgimento dei Volontari e di realizzazione delle loro attività;
- disciplinare il coordinamento dell'attività dei Volontari con quelle dell'Amministrazione Comunale.

Dato atto che per le varie attività prestate, i volontari non percepiscono alcun compenso, mentre sono a carico dell'Amministrazione la cura e le spese necessarie allo svolgimento dei servizi, quali coperture assicurative, attrezzature, mezzi e strumenti, come più dettagliatamente specificato nell'allegato Regolamento.

Il Vice Sindaco Consigliere Agliata illustra il contenuto del regolamento.

L'Obiettivo è il coinvolgimento della popolazione per le attività sociali, culturali e ricreative.

La partecipazione è aperta a tutti i maggiorenni.

Al regolamento comunale illustrato si ritiene di aggiungere l'articolo relativo ai rimborsi spese che si riporta:

-L'ente provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.

- La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti lo svolgimento dell'attività di volontariato.

-Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione deve essere estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, motocicli, etc. di proprietà dell'ente.

-L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.

- E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondono a spese dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.

- Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata.

- Le spese sostenute dal volontario per i trasferimenti, ed i pasti, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 nel limite di dieci euro giornalieri con un massimo di centocinquanta euro mensili.

Ritenuto dunque meritevole di approvazione il regolamento con l'aggiunta della parte sopra richiamata;

Vista la propria competenza;

Vista la proposta;

Visto il D.Lgs.267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto:

Presenti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 0

E con astenuti n. 0

DELIBERA

Di procedere all' approvazione del Regolamento del Registro dei volontari con l'aggiunta della parte sopra descritta, che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.

Di procedere altresì all' istituzione del Registro dei volontari, predisponendo i moduli per le istanze di iscrizione;

Parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato e proponente

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, parere:
FAVOREVOLE


IL RESPONSABILE



Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere:
FAVOREVOLE


IL RESPONSABILE



Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Si attesta la copertura della presente spesa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000,
per € _____ riscontrata al Cap.

IL RESPONSABILE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE





IL SEGRETARIO COMUNALE



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____ ai sensi dell'art.124 D.Lgs n. 267/2000.

(n. REG.PUB.)

IL MESSO COMUNALE

.....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Addi

IL FUNZIONARIO INCARICATO

.....

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____

() perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Bogogno li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....